



REGIONE SICILIANA

Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale

PROCEDURA APERTA

per l'affidamento del "servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici" da erogarsi in favore del personale avente diritto individuato dall'Amministrazione regionale

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Codice identificativo – C.I.G. 5504605FBB

INDICE

Articolo 1	Definizioni	Pag. 2
Articolo 2	Descrizione del servizio	Pag. 2
Articolo 3	Luogo di esecuzione del servizio	Pag. 3
Articolo 4	Durata del contratto	Pag. 4
Articolo 5	Caratteristiche del buono pasto	Pag. 4
Articolo 6	Erogazione del servizio - Rete di esercizi convenzionati	Pag. 4
Articolo 7	Carte elettroniche	Pag. 5
Articolo 8	Caratteristiche del sistema di gestione informatico	Pag. 6
Articolo 9	Adempimenti a carico dell'aggiudicatario preliminari al contratto	Pag. 8
Articolo 10	Adempimenti successivi alla stipula del contratto per l'attivazione del servizio	Pag. 9
Articolo 11	Obblighi dell'operatore economico	Pag.10
Articolo 12	Adempimenti dell'Amministrazione regionale	Pag.11
Articolo 13	Verifiche e controlli	Pag.11
Articolo 14	Criterio di aggiudicazione	Pag.12
Articolo 15	Cauzione definitiva	Pag.12
Articolo 16	Coperture assicurative	Pag.12
Articolo 17	Obblighi di tracciabilità	Pag.13
Articolo 18	Responsabile del servizio	Pag.13
Articolo 19	Controlli e penali	Pag.13
Articolo 20	Fatturazione e pagamenti	Pag.14
Articolo 21	Subappalto	Pag.15
Articolo 22	Modifiche e/o variazioni soggettive	Pag.15
Articolo 23	Risoluzione del contratto	Pag.15
Articolo 24	Controversie	Pag.16
Articolo 25	Trattamento dei dati personali	Pag.16
Articolo 26	Accettazione delle clausole	Pag.16
Articolo 27	Recapiti per informazioni	Pag.17
Allegato A		


Articolo 1
Definizioni

Ai fini del presente capitolato, si intendono:

- a) per "**Amministrazione**", l'Amministrazione della Regione Siciliana;
- b) per "**concorrente**", il soggetto che partecipa alla gara;
- c) per "**operatore economico**", il concorrente aggiudicatario del servizio;
- d) per "**servizio sostitutivo di mensa**" l'attività di emissione di buoni pasto, finalizzata a rendere per il tramite di esercizi convenzionati il servizio sostitutivo di mensa;
- e) per "**lavoratori**", il personale che in base alle norme e ai contratti ha diritto ad avere erogato il servizio sostitutivo di mensa;
- f) per "**unità istruttrice**": il soggetto appositamente delegato e che sarà indicato dall'Amministrazione (ufficio e/o persona fisica), istituzionalmente abilitato ad istruire e predisporre gli ordinativi dei buoni pasto, avvalendosi del sistema di gestione informatico di cui all'art.8;
- g) per "**unità ordinante**": il soggetto appositamente delegato e che sarà indicato dall'Amministrazione (ufficio e/o persona fisica), istituzionalmente abilitato ad effettuare gli ordinativi dei buoni pasto, predisposti dalle unità istruttrici;
- h) per "**buono pasto elettronico**" il documento di legittimazione in forma elettronica che attribuisce al possessore il diritto di ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande, nonché la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazioni in denaro;
- i) per "**valore facciale**" l'importo spendibile dal lavoratore per ogni buono pasto attribuito;
- j) per "**carta elettronica**" la carta magnetica o a microchip che permette la registrazione sui terminali POS, forniti agli esercizi convenzionati, dell'avvenuta fruizione del buono pasto da parte del lavoratore;
- k) per "**P.O.S.**" il dispositivo tramite cui è possibile effettuare l'operazione di riconoscimento dell'avente diritto al buono pasto, la fruizione del servizio di mensa sostitutivo e la registrazione del buono consumato;
- l) per "**esercizi convenzionati**", gli esercizi che svolgono le attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché le attività di cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, previste dall'articolo 285, comma 3 del D.P.R. 207/2010;
- m) per "**rete dedicata**", l'insieme degli esercizi appositamente convenzionati con l'operatore economico presso i quali il personale in servizio presso l'Amministrazione regionale può usufruire del servizio sostitutivo di mensa;
- n) per "**Codice dei contratti**", il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- o) per "**Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti**" il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Articolo 2
Descrizione del servizio

Oggetto dell'appalto è il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo di buoni pasto elettronici, in favore del personale avente diritto individuato dall'Amministrazione regionale,



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici

nonché l'organizzazione e la gestione del sistema di erogazione basato su carte elettroniche personali, da utilizzare presso una rete di esercizi convenzionati con i quali l'operatore economico ha stipulato apposite convenzioni.

Il servizio comprende le seguenti prestazioni:

- a) la predisposizione della rete dedicata dei locali convenzionati, ubicati nell'intorno degli uffici;
- b) l'emissione delle carte elettroniche e la consegna presso gli uffici indicati dall'Amministrazione regionale;
- c) la fornitura e l'installazione dei dispositivi per la lettura delle carte elettroniche presso gli esercizi convenzionati;
- d) la messa a disposizione di un sistema informatico basato su tecnologia web ed accessibile dalla rete internet, finalizzato alla gestione ed al controllo del servizio;
- e) l'assistenza tecnica.

Nel prezzo offerto per buono pasto dall'operatore economico sono inclusi tutti i costi dei servizi, le prestazioni, le spese ed ogni altro onere previsto nel presente Capitolato.

Il numero dei buoni pasto totale stimato alla data di approvazione del presente capitolato è di circa **3.400.000**, comprensivo dei buoni pasto maturati dai lavoratori dal 1° gennaio 2013 fino all'emissione del primo ordinativo.

L'operatore economico prende atto che il quadro istituzionale di riferimento per l'esercizio di funzioni e compiti da parte dell'Amministrazione regionale è suscettibile di evoluzione con contenuti ad oggi non prevedibili e dinamiche che potrebbero incidere sull'assetto organizzativo dei lavoratori. Il rischio della variazione, per eccesso o per difetto, del numero di buoni pasto di cui al precedente capoverso è a carico dell'operatore economico, senza che esso possa avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'Amministrazione regionale.

L'importo complessivo dell'appalto è stimato in **€22.882.000,00** oltre I.V.A. al 4%.


Nel caso in cui, successivamente alla aggiudicazione della gara o alla stipula del contratto, fosse stipulata da Consip s.p.a, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, una convenzione per lo svolgimento di un servizio analogo a quello di cui al presente capitolato speciale, il cui costo per buono pasto sia migliorativo rispetto al valore di aggiudicazione, il costo sostenuto dall'Amministrazione regionale per ogni buono pasto dovrà essere rideterminato in misura non superiore al prezzo della Convenzione Consip.

Ove l'operatore economico non acconsenta alla modifica, l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di avvalersi del diritto di recesso così come previsto al comma 13 dell'art.1 del D.L. n. 95/2012 così come convertito dalla Legge n. 135 del 07/08/2012.

Articolo 3

Luogo di esecuzione del servizio

L'esecuzione del servizio deve essere assicurata sull'intero territorio della Regione Siciliana, nella città di Roma e in altre località ove ciò si rendesse necessario.



Articolo 4
Durata del contratto

L'appalto avrà durata di anni 3 a decorrere dalla data di effettivo avvio del servizio, di cui al successivo all'art. 10.

Al termine del triennio, l'Amministrazione potrà rinnovare il servizio alla ditta contraente per un periodo massimo di 24 mesi ai sensi degli artt. 29 comma 1 e 57 comma 5 lettera b del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.

Articolo 5
Caratteristiche del buono pasto

Valore

Il valore facciale del buono pasto è fissato in € 7,00. (euro sette/00) ed è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande.

Durante il periodo di validità del Contratto, l'Amministrazione potrà modificare il valore facciale del buono pasto, se così dovesse rendersi necessario a seguito di modifiche normative, contrattuali e regolamentari intervenute in corso di validità del contratto.

In tale ipotesi l'operatore economico sarà tenuto ad erogare il servizio osservando tutte le condizioni contrattuali ivi previste, e garantire lo sconto offerto in gara a prescindere dal valore facciale del buono pasto richiesto.

Utilizzo

L'utilizzo del buono pasto è regolato dall'art. 285 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

La carta elettronica che consente la fruizione del buono pasto non è cedibile, commerciabile, né convertibile in denaro.

L'amministrazione non assume alcun obbligo nei confronti dei titolari degli esercizi convenzionati e l'operatore economico aggiudicatario si impegna a tenere indenne la stessa Amministrazione da ogni eventuale pretesa da parte degli stessi.

Validità temporale

I buoni pasto hanno validità un anno dalla data dell'ordinativo.

Articolo 6
Erogazione del servizio – Rete di esercizi convenzionati


Il servizio sostitutivo di mensa è erogato sotto forma di buono pasto elettronico fruibile presso una rete di esercizi commerciali convenzionati in possesso dei requisiti di cui all'art. 285 del D.P.R. 207/2010, ubicati nei comuni riportati nell'Allegato A).

La distribuzione degli esercizi deve essere tale da assicurare la copertura del servizio nell'intorno delle sedi degli uffici.

Nell'elenco di cui all'Allegato A sono riportati, per ogni comune, l'ubicazione degli uffici, il numero di dipendenti ed il numero minimo degli esercizi da convenzionare.

Il buono pasto elettronico è utilizzabile presso gli esercizi di cui sopra, dotati di P.O.S. collegati ad un sistema centrale di gestione tenuto dall'operatore economico.

L'operatore economico è obbligato ad assicurare la fruizione del buono pasto negli esercizi convenzionati dotati di appositi terminali, lettori di carte elettroniche, a seguito



della presentazione della carta elettronica personale, avente le caratteristiche di cui all'articolo 7.

Gli esercizi con i quali l'operatore economico stipula apposita convenzione sono quelli che svolgono le attività previste dall'articolo 285, comma 3, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti.

Ogni esercizio convenzionato deve essere necessariamente provvisto delle prescritte autorizzazioni in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e/o in materia di attività artigianali del settore alimentare. Il servizio, in ogni caso, è svolto nel rispetto della normativa che lo disciplina in tutti i suoi aspetti.

L'Amministrazione comunica tempestivamente all'operatore economico eventuali inadeguatezze del servizio offerto (anche sotto il profilo igienico) riscontrate negli esercizi convenzionati, nonché gli eventuali disservizi che si dovessero verificare negli esercizi in questione; l'inottemperanza a quanto prescritto, oltre all'applicazione di penali, può essere causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione regionale è esonerata da ogni responsabilità in merito ai rapporti intercorrenti con gli esercizi convenzionati.

Il rapporto organizzativo ed economico tra l'operatore economico ed i gestori degli esercizi della rete dedicata è di esclusiva pertinenza dell'operatore economico.

L'Amministrazione regionale non interverrà in alcun modo in tale rapporto, salvo quanto necessario alle verifiche e controlli previsti all'articolo 13 del presente capitolato speciale;

L'Amministrazione ritiene responsabile l'operatore economico per ogni inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto imputabile ai singoli esercizi convenzionati.

Articolo 7

Carte elettroniche

Le carte elettroniche sono di proprietà dell'Amministrazione. Le dimensioni delle carte sono quelle standard delle carte di credito e dei bancomat.

La carta elettronica deve essere del tipo dual interface conforme alle norme ISO/IEC 7816 con microchip e una memoria EEPROM del microprocessore non inferiore a 32 Kb, ovvero possedere caratteristiche uguali o superiori.

Le carte dovranno essere dotate anche di banda magnetica standard ISO 7811.

Le caratteristiche fisiche del supporto plastico e di tutte le componenti dovranno garantire la durata nel tempo.

La carta elettronica deve riportare:


sul fronte:

il logo della Regione Siciliana, la denominazione Regione Siciliana, il numero della tessera, il nome, il cognome e la data di nascita del lavoratore;

sul retro:

la ragione sociale ed il codice fiscale dell'operatore economico, le indicazioni obbligatorie per legge e altre eventuali informazioni concordate con l'Amministrazione.

In ogni caso, loghi, dizioni ed ogni altra caratteristica della tessera sono preventivamente approvati dall'Amministrazione.



Le carte fornite dovranno essere dotate di banda magnetica e di RFID ad uso esclusivo dell'Amministrazione regionale, nonché di tecnologia microchip riscrivibile.

Nel supporto elettronico della carta, dovrà essere reso disponibile uno spazio non utilizzato dall'applicativo, predisposto per consentire l'eventuale erogazione integrativa di ulteriori servizi da implementare a cura dell'Amministrazione regionale quali, a titolo esemplificativo la rilevazione presenze del personale negli uffici.

Articolo 8

Caratteristiche del sistema informatico di gestione

Un software residente presso attrezzature hardware tenute dall'operatore economico, basato su tecnologia web ed accessibile dalla rete internet, deve consentire la consultazione del flusso delle informazioni e dei dati generati dai P.O.S., centralmente dall'operatore economico e localmente dall'Amministrazione regionale.

Tramite il software, l'Amministrazione regionale deve inoltre potere effettuare le operazioni di carica delle carte elettroniche, gli aggiornamenti, i controlli e le altre attività di seguito descritte.

L'accesso al software di gestione deve essere consentito tramite un qualsiasi computer commerciale e richiedere, a supporto, un web browser ordinario.

L'infrastruttura hardware ed il software devono consentire, senza rallentamenti e interruzioni, la simultanea consultazione ed attività da parte di tutti gli utenti autorizzati dall'amministrazione.

Il software deve garantire l'esportazione dei dati e dei report con i programma Excel della Microsoft e Calc di OpenOffice.org e comunque devono essere disponibili in formato aperto;

Nell'interfaccia web deve essere disponibile una guida all'uso del sistema.

Il software deve consentire l'accesso agli utenti esplicitamente autorizzati dall'Amministrazione, tramite autenticazione, la creazione di profili con privilegi differenziati e l'assegnazione di tali profili agli utenti.


Il software deve consentire l'istruzione e la predisposizione degli ordinativi a cura di diverse unità istruttrici individuate presso i singoli Dipartimenti regionali e la successiva esecuzione degli ordinativi da parte di un' unica unità ordinante.

Il software deve consentire a ciascuna unità istruttrice la creazione, la modifica e il salvataggio di una lista di lavoratori attingendo le informazioni dall'elenco generale inserito in fase di avvio del sistema, per successivi riutilizzi in fase di istruzione dell'ordine. Tutte le liste dovranno essere visionabili dalla unità ordinante.

Le unità istruttrici, cui verrà associato un codice identificativo, devono potere inserire, per ogni ordinativo i dati relativi ai buoni pasto e allegare i files contenenti i provvedimenti a supporto dell'ordinativo, firmati digitalmente.

Il software deve essere strutturato in modo tale che, ad ogni avente diritto al buono pasto, corrisponda una scheda contenente, oltre alle informazioni per l'identificazione dello stesso, le informazioni riguardanti l'ufficio di appartenenza e i riferimenti agli ordinativi con cui sono stati attribuiti i buoni pasto.

Il software deve possedere le funzionalità atte a consentire le seguenti attività.



Attività gestionali

- **Attribuzione di buoni pasto**

L'attribuzione del numero di buoni pasto deve potere avvenire, per singolo avente diritto o per gruppi selezionati.

Ogni ordinativo deve riportare il codice identificativo dell'unità istruttrice sopra indicata.

Ad ogni ordinativo il sistema deve associare automaticamente un codice identificativo e deve consentire alle unità istruttrici l'inserimento di un codice supplementare di riferimento ed il periodo di maturazione dei buoni pasto.

Ad ogni buono pasto ordinato deve essere associato il codice identificativo dell'unità istruttrice ed il codice identificativo dell'ordinativo.

Al termine dell'esecuzione dell'ordinativo di attribuzione dei buoni pasto, lo stesso deve poter essere salvato in formato pdf e stampato e riportare tutte le informazioni in esso contenute.

- **Carte elettroniche**

- ⇒ Associazione di carte non personalizzate a lavoratori ai quali non è stata rilasciata la tessera nominativa;
- ⇒ attivazione / disattivazione nella carta elettronica della possibilità di fruire del buono pasto;
- ⇒ disattivazione della carta elettronica in caso di cessazione del rapporto di lavoro, smarrimento, furto, avaria, etc..
- ⇒ richiesta di emissione di nuova carta elettronica;


Consultazione di informazioni:

- Anagrafica degli esercizi convenzionati;
- Anagrafica dei soggetti aventi diritto al godimento del buono pasto elettronico;
- Fatture ed estratti conto;
- Buoni pasto fruiti e buoni pasto scaduti.

Visualizzazione di report selettivi:

Deve essere possibile visualizzare ed esportare, nei formati in precedenza indicati, report riguardanti:

- Scheda informativa relativa a ciascun avente diritto al buono pasto;
- Elenchi degli ordinativi emessi distinti per singola unità istruttrice, riportanti le informazioni relative al codice identificativo dell'ordinativo, la data di emissione e le quantità dei buoni pasto ordinati, di quelli consumati e di quelli scaduti. Il sistema deve consentire la consultazione degli ordinativi tramite link diretti posti nella maschera di report;
- Elenchi di carte elettroniche disattivate e cessate;
- Elenchi di carte elettroniche non personalizzate, assegnate e disponibili;
- transazioni registrate: per periodi, per lavoratore, per esercizio convenzionato, ecc..;



Inoltre, ciascun avente diritto alla fruizione del buono pasto, deve avere la possibilità di accedere, via web, previa registrazione, alla consultazione della propria scheda informativa ed all'elenco degli esercizi convenzionati.

Il sistema informatico per la gestione del servizio deve garantire la non manomissione delle carte elettroniche e delle informazioni in esse memorizzate, degli apparati e del sistema di raccolta e visualizzazione.

Il sistema deve garantire l'integrità e la conservazione dei dati, nonché la perfetta rispondenza tra i buoni pasto fruiti dall'utilizzatore con gli addebiti effettuati dall'operatore economico. Il sistema deve rispettare la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 9

Adempimenti a carico dell'aggiudicatario preliminari alla stipula del contratto

Al momento della comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria, l'Amministrazione trasmetterà all'aggiudicatario l'eventuale elenco aggiornato di cui all'allegato A, ove siano intervenute variazioni dei dati in esso riportati.

Prima della stipula del contratto, entro il termine di giorni 10 lavorativi dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, l'operatore economico deve consegnare all'Amministrazione, l'elenco degli esercizi da convenzionare.


L'elenco degli esercizi deve essere corredato dalla dichiarazione resa, nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria, attestante che tutti gli esercizi da convenzionare siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 285 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207.

A seguito dell'accettazione, da parte dell'Amministrazione, della rete degli esercizi proposti, previa verifica che la distribuzione degli esercizi, sia tale da assicurare la copertura del servizio nell'intorno delle sedi degli uffici, l'operatore economico trasmette, entro i successivi 20 giorni lavorativi, copia delle convenzioni stipulate con ciascun esercizio commerciale.

Ove l'operatore economico non dovesse rispettare i termini di cui ai periodi precedenti, l'Amministrazione si riserva il potere di revocare l'aggiudicazione e procedere ad aggiudicare la gara all'operatore economico che segue in graduatoria.

Le convenzioni, ai sensi dell'art. 285, comma 9, D.P.R. n. 207/2010, devono contenere:

- a) la durata del contratto, le condizioni economiche ed il termine del preavviso per l'eventuale rinegoziazione o la disdetta;
- b) l'indicazione del termine di pagamento da parte della società di emissione dei buoni pasto agli esercizi convenzionati, fissato, ai sensi del successivo art. 11, in giorni 45 dal ricevimento della fattura;
- c) le clausole di utilizzabilità del buono pasto, relative alle condizioni di validità ed ai limiti di utilizzo, nonché ai termini di scadenza, specificati in modo espresso ed uniforme;
- d) L'indicazione della percentuale applicata agli esercizi convenzionati sulla commissione di rimborso spettante, fissata, ai sensi del successivo art. 11, nella misura non superiore al 4,90 %;



- e) l'indicazione del termine, non inferiore a sei mesi dalla data di scadenza del buono pasto, entro il quale l'esercizio convenzionato potrà validamente richiedere il pagamento delle prestazioni effettuate.

Il periodo di validità delle convenzioni non può essere inferiore alla durata del contratto.

L'amministrazione si riserva di verificare, in qualsiasi momento, il possesso dei requisiti degli esercizi commerciali di cui al D.P.R. 207/2010.

L'operatore economico deve consegnare all'Amministrazione regionale, copia della polizza assicurativa di cui all'art.16.

Articolo 10

Adempimenti a carico dell'aggiudicatario successivi alla stipula del contratto per l'attivazione del servizio

Dopo la stipula del contratto l'operatore economico deve fornire, installare e collaudare i terminali P.O.S. presso tutti i locali convenzionati, attivare la funzionalità del sistema di gestione informatico, istruire gli esercenti sull'utilizzo degli stessi e produrre:

1. dichiarazione di corretta installazione e collaudo del terminale elettronico, con l'indicazione del numero rete assegnato al singolo P.O.S. nonché di regolare funzionamento del software di gestione e del sistema nel suo complesso.
2. attestazione di avvenuta istruzione, controfirmata dal titolare dell'esercizio;

Successivamente alla stipula del contratto, l'Amministrazione consegna all'operatore economico le informazioni riguardanti i soggetti individuati quali beneficiari del servizio sostitutivo di mensa, i relativi uffici di appartenenza e l'elenco delle unità istruttrici.

Acquisiti i dati di cui sopra, l'operatore economico provvede all'inserimento degli stessi dati nel software.

L'operatore economico predispone le carte elettroniche personalizzate e provvede alla consegna delle stesse presso gli uffici che verranno indicati dall'Amministrazione.

Il numero di carte da predisporre e consegnare è orientativamente pari a 16.000.


L'operatore economico è obbligato inoltre a rendere disponibili carte elettroniche non personalizzate, ad uso temporaneo, per far fronte a urgenti sopravvenuti fabbisogni, in numero di 30 e a fornire ed installare presso l'unità ordinante dell'Amministrazione regionale n. 3 personal computer, di cui uno portatile, dotato di apposita SIM di collegamento a internet in mobilità, aventi caratteristiche tecniche tali da assicurare la piena funzionalità della gestione amministrativa del servizio richiesto.

Il sistema sarà dichiarato avviabile, a seguito di :

- ◆ esito positivo delle verifiche effettuate dall'Amministrazione, in contraddittorio con l'operatore economico, su tutti gli adempimenti, gli elementi, il software e le funzionalità del sistema nel suo complesso;

Al fine di consentire le verifiche di cui sopra, l'operatore economico dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione, personale, attrezzature e accessi al sistema, in ragione di quanto necessario;

- ◆ Effettuazione dell'istruzione, presso gli uffici indicati dall'Amministrazione, degli utenti abilitati all'utilizzo del sistema informatico messo a disposizione;



- ◆ Attivazione e gestione di un call center di assistenza, da parte dell'operatore economico;
- ◆ Designazione e comunicazione del responsabile del servizio di cui all'art. 18, al quale l'Amministrazione regionale farà riferimento per ogni richiesta o segnalazione riguardanti il servizio.

Il sistema dovrà essere avviabile, dopo la stipula del contratto, entro 30 giorni dalla consegna da parte dell'Amministrazione dell'elenco dei soggetti individuati quali beneficiari del servizio sostitutivo di mensa e l'elenco delle unità istruttrici.

Articolo 11

Obblighi dell'operatore economico

Utilizzo delle carte elettroniche


L'operatore economico è obbligato a:

- a) fornire, a prescindere dal loro numero, le carte per i nuovi lavoratori entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta;
- b) sostituire, entro dieci giorni dalla richiesta e prescindendo dal numero, le carte danneggiate per qualsiasi motivo o smarrite.

Esercizi convenzionati

L'operatore economico è obbligato a:

- a) fornire all'inizio del servizio ed ogni qualvolta vi sia una variazione negli esercizi convenzionati, e comunque ogni sei mesi, l'elenco aggiornato degli esercizi stessi; tale elenco è reso disponibile in formato idoneo alla pubblicazione nel sito web dell'Amministrazione regionale;
- b) mantenere per tutta la durata del contratto la distribuzione e il quantitativo di esercizi richiesti ;
- c) comunicare tempestivamente la risoluzione del rapporto di convenzione con esercizi della rete dedicata e provvedere altresì, entro il termine di venti giorni lavorativi, alla convenzione con nuovi esercizi; eventuali motivate deroghe dovranno essere espressamente autorizzate dall'Amministrazione regionale;
- d) convenzionare, su motivata richiesta dell'Amministrazione regionale, ulteriori esercizi, anche nel caso di apertura di nuovi uffici o trasferimento degli attuali o nel caso di variazione consistente del numero di lavoratori presso una determinata sede e contestualmente inviare all'Amministrazione regionale copia della convenzione sottoscritta con il nuovo esercizio;
- e) farsi garante del corretto adempimento, da parte degli esercenti, delle condizioni del presente capitolato e del contratto d'appalto, fermo restando che è l'operatore economico aggiudicatario in via esclusiva, ad assicurare i rapporti con gli esercenti;
- f) rispettare, per tutta la durata del contratto, gli impegni relativi al rimborso dichiarati in sede di offerta e/o previsti nel presente capitolato, da applicare a tutti gli esercizi convenzionati per il servizio;



- g) garantire la manutenzione ed il corretto funzionamento della rete degli esercenti e del sistema informatico per la gestione del servizio;
- h) rendere consultabile via web l'elenco degli esercizi convenzionati;
- i) intervenire entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione presso l'esercizio affinché sia rimossa la disfunzione segnalata ed, in caso di reiterazione di inadempimenti da parte del medesimo esercizio, nei successivi sette giorni lavorativi dalla nuova comunicazione, ad escluderlo dalla rete dedicata e sostituirlo con altro esercizio che risponda ai requisiti previsti dalla normativa. L'Amministrazione può chiedere direttamente la sostituzione degli esercizi convenzionati qualora ritenga che il disservizio rilevato sia particolarmente grave.

Rimborsi agli esercizi convenzionati

L'operatore economico è obbligato a:

- a) Rispettare il termine massimo per il pagamento agli esercizi convenzionati fissato in quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della fattura.
- b) Applicare una percentuale sulla commissione di rimborso agli esercizi convenzionati, non superiore a 4,90 %.

Articolo 12

Adempimenti dell'Amministrazione Regionale

L'Amministrazione cura direttamente i seguenti adempimenti:

- a) comunica, su supporto informatico, il nome e cognome dei lavoratori fruitori del servizio, il relativo numero di matricola ed ogni altro elemento necessario alla creazione della base dati anagrafica, per il primo rilascio delle carte nominative;
- b) informa i lavoratori circa le modalità d'uso dei buoni pasto elettronici;
- c) riferisce tempestivamente all'indirizzo e-mail o con altro mezzo indicato dall'operatore economico ogni disservizio o segnalazione rilevati dai lavoratori.


Articolo 13

Verifiche e controlli

Al fine di accertare il corretto adempimento da parte dell'operatore economico degli obblighi contrattuali, l'Amministrazione regionale può disporre, per tutta la durata del contratto, controlli e verifiche, sul corretto svolgimento del servizio, ed in particolare:

- a) sull'esistenza dell'esercizio convenzionato all'indirizzo dichiarato e sul regolare svolgimento del servizio da parte dello stesso;
- b) sull'effettiva spendibilità dei buoni pasto elettronici per gli utilizzatori;
- c) sul rispetto da parte dell'operatore economico del termine di pagamento di cui al precedente art. 11.

I controlli e le verifiche potranno essere effettuati a campione, anche sulla base di segnalazione di eventuali disservizi da parte dei lavoratori o degli esercizi stessi.



Articolo 14

Criterio di aggiudicazione

Il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del Codice dei contratti.

Si da atto che i criteri indicati dall'articolo 285, comma 7 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, sono stati assunti e dettagliatamente specificati, nel presente capitolato, quali requisiti obbligatori per la partecipazione alla gara.

Articolo 15

Cauzione definitiva

A garanzia del completo assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali assunti l'operatore economico, prima della stipulazione del contratto ed entro il termine che sarà assegnato, deve costituire una cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

La cauzione può essere costituita mediante fidejussione bancaria, o da polizza fidejussoria rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi delle leggi vigenti.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del C.C., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Per l'operatore economico il deposito cauzionale definitivo è vincolato, scaduto il contratto, fino a che non è definita ogni eventuale eccezione o controversia. E' fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno per l'Amministrazione.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alla disciplina dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

Articolo 16


Coperture assicurative

L'operatore economico assume in proprio ogni responsabilità, sia civile sia penale, per danni a persone o cose, derivanti dall'espletamento del servizio oggetto del contratto, sia per la parte svolta direttamente che per la parte svolta dagli esercizi convenzionati.

A tal fine è tenuto a presentare una polizza per la copertura assicurativa della responsabilità civile per tutti i danni che possono essere arrecati a terzi, compresa l'Amministrazione.

La polizza assicurativa dovrà coprire i rischi inerenti la somministrazione di cibi e bevande (rischi sia di natura accidentale sia colposa) in cui dovessero incorrere gli utilizzatori del servizio e dovrà esser di durata corrispondente a quella del contratto, con i seguenti massimali:

- € 1.500.000,00 per sinistro
- € 1.500.000,00 per persona
- € 1.5000.000,00 per danni a cose e persone.



Articolo 17

Obblighi di tracciabilità

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari l'operatore economico prima della stipulazione del contratto, deve indicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusa, all'appalto di cui al presente capitolato, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Si richiama l'attenzione dell'operatore economico sul rispetto degli oneri di cui alla L.136/2010 ed in particolare alla causa di risoluzione del contratto di cui all'art. 3, comma 9-bis.

Articolo 18

Responsabile del servizio

Prima dell'inizio del servizio l'operatore economico deve comunicare all'Amministrazione gli estremi del Responsabile per la gestione del servizio stesso.

Tale persona sarà il referente responsabile nei confronti dell'Amministrazione e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto l'operatore economico, che si impegna a comunicare tempestivamente alla stessa eventuali modifiche del nominativo precedentemente indicato.

Articolo 19

Controlli e penali

Gli inadempimenti degli obblighi contrattuali saranno contestati per iscritto dall'Amministrazione all'operatore economico, il quale dovrà provvedere al ripristino delle condizioni contrattuali entro i termini sotto specificati per ciascuna tipologia di inadempimento, decorrenti dalla data di ricevimento della contestazione. Decorso inutilmente tale termine l'Amministrazione applicherà le penali come di seguito quantificate:

Penali per il ritardo nell'avvio del servizio


- Qualora il sistema non possa essere dichiarato avviabile, per il mancato assolvimento da parte dell'operatore economico degli adempimenti previsti all'art.10 e comunque entro 30 giorni dalla consegna da parte dell'Amministrazione dell'elenco dei soggetti beneficiari, per ogni giorno di ritardo verrà applicata la penale di € 500,00.

Penali per il ritardo della consegna delle carte elettroniche, successivamente all'avvio del servizio

- In caso di mancata consegna di carte elettroniche necessarie per nuovi lavoratori o per la sostituzione di quelle danneggiate o smarrite entro il termine di 7 giorni lavorativi dalla richiesta dell'Amministrazione, l'operatore economico è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari a € 20,00 per ogni giorno di ritardo;

Penali per il ritardo nella sostituzione e ripristino degli esercizi convenzionati

- In caso di risoluzione della convenzione da parte dei singoli esercenti, il mancato ripristino del numero degli esercizi convenzionati, entro il termine di 7 giorni lavorativi, l'operatore economico è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo;



- In caso di mancata sostituzione dell'esercizio entro 7 giorni lavorativi, a seguito di reiterati inadempimenti segnalati dall'amministrazione, l'operatore economico è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo;

Penali per il ritardo nella consegna di nuovi P.O.S. e/o per la sostituzione di quelli mal funzionanti

- In caso di mancata attivazione di nuovi P.O.S. nei casi previsti dall'art. 11 o di sostituzione di quelli non funzionanti, entro 7 giorni lavorativi dalla comunicazione dell'Amministrazione, l'operatore economico è tenuto a corrispondere alla stessa una penale pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo;

Penali per inadempimenti vari

- In caso di mancato intervento per la rimozione di disfunzioni entro il termine di 7 giorni lavorativi dalla segnalazione dell'Amministrazione, l'operatore economico è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo;

Nei casi sopra previsti l'Amministrazione procederà a formulare contestazione dell'inadempienza a mezzo lettera Raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC), assegnando all'operatore economico un termine di 10 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni; entro i successivi 30 giorni dalla data di ricezione delle predette controdeduzioni, la Stazione Appaltante adotterà le determinazioni di propria competenza, dandone comunicazione all'operatore economico.

L'applicazione della penalità sarà indipendente dai diritti spettanti alla Stazione Appaltante per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

Articolo 20

Fatturazione e pagamenti

Le fatture dovranno essere emesse separatamente per ogni ordinativo e essere trasmesse all'unità ordinante.


Esse dovranno riportare il codice identificativo del punto istruttore e quello dell'ordinativo.

Gli estremi per le fatturazioni sono comunicati all'operatore economico dopo l'aggiudicazione definitiva.

Il corrispettivo è comprensivo di tutte le prestazioni richieste dal contratto e dal presente capitolato speciale che ne costituisce parte integrante. L'operatore economico, pertanto, non può applicare alcun onere aggiuntivo.

Con riferimento a ciascuno ordinativo l'Amministrazione, effettuati i necessari riscontri contabili, comunicherà all'operatore economico il numero dei buoni pasto non consumati nel periodo di validità degli stessi. L'importo pagato dall'Amministrazione relativo ai buoni pasto non consumati sarà portato in detrazione in occasione dell'emissione della prima fattura emessa dopo la comunicazione del credito accertato.

A tal fine l'operatore economico provvederà ad allegare alla fattura la nota di credito relativa ai buoni pasto non consumati nel periodo di validità degli stessi. La mancata emissione della nota di credito costituirà impedimento per la liquidazione della fattura.



La stessa procedura contabile verrà adottata in caso di applicazione delle penali previste dall'art.19, previa contestazione dell'Amministrazione.

Qualora l'operatore economico non emetta la nota di credito, in entrambe le fattispecie, l'Amministrazione procederà al recupero del credito, mediante incameramento della cauzione definitiva fino alla concorrenza dell'importo dovuto, fatto salvo l'obbligo di reintegrazione.

Nel caso in cui si debba procedere al rimborso dei pagamenti di cui sopra o al pagamento di penali, in favore dell'Amministrazione, successivamente all'avvenuto pagamento di tutte le fatture, l'operatore economico si obbliga a rimborsare all'Amministrazione i relativi importi con le modalità che saranno comunicate contestualmente alla richiesta.

Articolo 21

Subappalto

E' vietato all'operatore economico cedere, in tutto o in parte, il contratto o subappaltare, in tutto o in parte, l'esecuzione del servizio pena la risoluzione ai sensi dell'art. 17 del presente Capitolato Speciale.

Articolo 22

Modifiche e variazioni soggettive

Le modifiche dell'assetto societario e le variazioni della denominazione o della ragione sociale dell'operatore economico devono essere comunicate all'Amministrazione, con allegata copia dell'atto di variazione, entro il termine di 15 giorni consecutivi dalla data di stipulazione dell'atto medesimo.

Dall'atto deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente, nei confronti dell'Amministrazione e degli esercizi convenzionati; diversamente il titolare/legale rappresentante dell'operatore economico dovrà trasmettere all'Amministrazione apposita dichiarazione contenente quanto richiesto.

Fino a quando non avrà ricevuto la suddetta comunicazione l'Amministrazione riconoscerà quale unico contraente/beneficiario l'operatore economico originario.


Articolo 23

Risoluzione del contratto

Quando nel corso del contratto l'Amministrazione accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare un congruo termine entro il quale l'operatore economico deve conformarsi a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.

L'Amministrazione regionale ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, mediante semplice dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva, comunicata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, nei seguenti casi:

- Cessione d'azienda, cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, atti di sequestro, pignoramento a carico dell'operatore economico;
- Frode, grave negligenza, grave inadempimento (mancata/prolungata erogazione del servizio, sospensione unilaterale del servizio) dell'operatore economico;



- Riduzione contemporanea oltre il 5% degli esercizi pubblici convenzionati rispetto ai minimi indicati nell'allegato A al presente capitolato, senza che vi sia stato il ripristino nei tempi indicati;
- In caso di reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali da parte dell'operatore economico;
- Negli altri casi previsti dalla vigente normativa.

In tali casi, la risoluzione anticipata del contratto comporterà la perdita della cauzione, l'applicazione delle penalità previste ed il risarcimento dei conseguenti danni.

Articolo 24 **Controversie**

Le controversie nascenti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione ed accordo bonario, ai sensi degli artt. 239-240 del D.Lgs. 163/2006, qualora non risolte, sono deferite all'Autorità giudiziaria del Foro di Palermo, con esclusione della giurisdizione arbitrale.

Articolo 25 **Trattamento dati personali**

L'operatore economico è responsabile nei confronti dell'Amministrazione della sicurezza dei dati trattati e della loro integrità e disponibilità, ai sensi e per gli effetti decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali".

E' inoltre responsabile dell'adozione, da parte del proprio personale, di tutte le precauzioni previste, quali, a mero titolo esemplificativo, il divieto di diffondere i dati trattati durante le normali operazioni di propria competenza, la vigilanza affinché questi non vengano a conoscenza di terzi non autorizzati e il divieto di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa

L'operatore economico si dovrà fare carico durante il periodo contrattuale degli adempimenti previsti dal codice in termini di misure minime per il trattamento di dati con strumenti elettronici assumendo quindi la responsabilità di mantenerli aggiornati secondo disposizioni di legge.


Con riguardo ai dati raccolti durante l'espletamento della procedura di gara e della stipula del contratto, Il titolare del trattamento è il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale, con sede in Viale Regione Siciliana, 2194.

Articolo 26 **Accettazione delle clausole contrattuali**

Copia del presente capitolato, timbrato e firmato per accettazione in ciascuna pagina dal Legale Rappresentante dell'operatore economico concorrente, deve essere presentato al momento dell'offerta.

Per ogni informazione relativa a contenuto, termini e modalità di presentazione delle offerte, dovrà farsi riferimento alle indicazioni contenute nel Disciplinare di gara.

L'accettazione delle presenti clausole è elemento essenziale dell'offerta, ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis del D.Lgs. 163/2006, pertanto la mancata presentazione del capitolato firmato costituisce **causa di esclusione** dalla procedura.



Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale, si applicano le disposizioni contenute nella vigente normativa.

Articolo 27

Recapiti per informazioni

Chiarimenti o informazioni relative al presente capitolato speciale possono essere richieste a: Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale - Servizio 6, Provveditorato e Servizi Generali, ai numeri telefonici 091-7073608 e 091-7073960 ovvero mediante e-mail all'indirizzo servizio6.fp@regione.sicilia.it

17 Dicembre 2013

